

Edizione di lunedì 26 Giugno 2023

CASI OPERATIVI

Cessione del credito derivante dall'installazione di impianti fotovoltaici
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le spese di rappresentanza in dichiarazione dei redditi SC2023
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IVA

Assegnazioni agevolate ai soci di beni acquisiti "senza" Iva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

PATRIMONIO E TRUST

Trust opaco sito negli Usa: le somme ai beneficiari non sono tassabili
di Luigi Ferrajoli

ISTITUTI DEFLATTIVI

Definizione liti: slitta il termine iniziale e rateizzazione allungata
di Arianna Semeraro

CASI OPERATIVI

Cessione del credito derivante dall'installazione di impianti fotovoltaici

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo possono beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 119, D.L. 34/2020, ma lo stesso provvedimento subordina la spettanza della detrazione alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo. La formalizzazione del contratto con il GSE prevede un'istruttoria abbastanza lunga, e l'Agenzia delle entrate si è espressa riconoscendo la fruizione del c.d. *superbonus*, nelle more del perfezionamento del contratto, anche in presenza della sola comunicazione di accettazione da parte del GSE della istanza presentata dal contribuente.

Qualora l'intervento sia ultimato e il beneficiario della detrazione intenda esercitare l'opzione di cessione del credito ex articolo 121, D.L. 34/2020, si ritiene che la presenza del contratto o almeno dell'accettazione siano indispensabili.

Il quesito è posto per risolvere dubbi in presenza di cessione di crediti derivanti da Sal, in vista della prossima scadenza del 16 marzo 2023, termine ultimo per cedere i crediti 2022.

1° caso: Sal 30% nel quale sono inseriti e asseverati interventi trainati di fotovoltaico e accumulo completamente installati. Non sono previste ulteriori spese, se non quelle dell'allacciamento. In assenza del contratto con il GSE o dell'accettazione da parte di questo, sarà possibile la cessione del credito?

2° caso: Sal 30% nel quale confluiscono interventi trainati di fotovoltaico e accumulo in corso di esecuzione (lavori eseguiti in parte e fornitori saldati per fatture emesse come da asseverazione). In questa fase non potendo essere sottoscrivibile alcun contratto con il GSE è

possibile procedere comunque alla cessione del credito corrispondente alle spese sostenute per i lavori eseguiti in parte come da asseverazione?

Il contratto o l'accettazione GSE sono necessarie solo al momento della chiusura dell'intervento?

Inoltre, nel caso non sia possibile la cessione, le spese del 2022 potranno essere dedotte nella dichiarazione beneficiando del 110 % anche in presenza di opere non concluse, o in misura pari alla detrazione ordinaria del 50%?

Si chiede l'analisi del quesito anche in risposta all'interpello presentato alla DRE Veneto n. 907-1110/2022 per la quale è concessa la detrazione maggiorata al 110% in dichiarazione purché l'accettazione del GSE pervenga entro il termine di trasmissione della medesima (tale principio può essere traslato anche al caso della cessione?)

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Le spese di rappresentanza in dichiarazione dei redditi SC2023

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Le **spese di rappresentanza** non si qualificano quali spese deducibili in più periodi di imposta, ma unicamente nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute.

In base alla disciplina vigente le spese di rappresentanza sono deducibili se inerenti alle disposizioni del D.M. 19.11.2008 e nel limite di congruità fissato dall'[articolo 108, comma 2, Tuir](#), unicamente **nel periodo d'imposta di sostenimento**.

Il limite è commisurato all'ammontare dei **ricavi e proventi della gestione caratteristica** dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10.000.000;
- b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10.000.000 e fino a 50.000.000;
- c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50.000.000.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di **valore unitario non superiore a 50 euro**.

In dichiarazione dei redditi **del periodo di imposta di sostenimento**, andrà effettuata, nel quadro RF di determinazione del reddito imponibile, una variazione in aumento, di importo pari **all'intero ammontare delle spese di rappresentanza contabilizzato nel conto economico dell'esercizio** ed una variazione in **diminuzione di importo pari all'ammontare delle spese di rappresentanza deducibili** ai sensi delle disposizioni del Tuir.

Ovviamente, poiché la deducibilità limitata delle spese di rappresentanza assume **carattere definitivo**, non occorre rilevare la fiscalità differita.

Occorre inoltre considerare che, quando le spese di rappresentanza fanno riferimento a **prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande**, diverse da quelle dell'[articolo 95, comma 3, Tuir](#), sono **deducibili nella misura del 75%** ([articolo 109, comma 5, Tuir](#)).

Il riferimento all'[articolo 95, comma 3, Tuir](#) è alle **spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte** effettuate **fuori dal territorio comunale** dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad 180,76 euro (o 258,23 euro per le trasferte all'estero), senza subire la limitazione al 75 per cento.

Si ipotizzi che, nell'anno d'imposta 2022, un'impresa abbia conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per 10.000.000 di euro ed abbia sostenuto **spese di rappresentanza** per 20.000 euro (di cui 5.000 per somministrazioni di alimenti e bevande).

Il limite di congruità è fissato in 150.000 euro (ossia l'1,5 per cento di 10.000.000 di euro) ma occorre considerare la limitazione al 75 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, Redditi SC2023 si riportano nei righi:

- **RF23 – variazioni in aumento del reddito imponibile**, il totale delle spese di rappresentanza sostenute pari a 20.000 euro;
- **RF43 – variazione in diminuzione**, le spese deducibili pari a 18.750 euro (75% di 5.000 euro + 15.000 euro di altre spese di rappresentanza).

In dettaglio nel rigo RF23, va indicato l'ammontare:

- in colonna 1, delle **spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande**, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95 del TUIR;
- in colonna 2, delle spese di rappresentanza, di cui [all'articolo 108, comma 2, Tuir](#), diverse dalle precedenti;
- in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le **spese di competenza di altri esercizi** ai sensi dell'[articolo 109, comma 4, Tuir](#). Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF43, colonna 3.

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	5.000 ,00	2	15.000 ,00	3	20.000 ,00
------	--	---	-----------	---	------------	---	------------

Nel **rigo RF43**, va indicato:

- in colonna 1, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell'[articolo](#)

[109 Tuir](#), diverse da quelle di cui al comma 3 dell'[articolo 95 Tuir](#);

- in colonna 2, le spese di rappresentanza di cui all'[articolo 108](#), comma 2, primo periodo, Tuir, **comprensivo delle spese indicate in colonna 1**, per l'ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2; le predette spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai **requisiti di inerenza** stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008.

RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1 3.750 ,00	2 18.750 ,00	3 18.750 ,00
------	---	-------------	--------------	--------------

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 3, D.M. 19.11.2008**, per **le imprese di nuova costituzione**, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in **deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo**; in tal caso occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel **quadro RS, rigo RS101**.

IVA

Assegnazioni agevolate ai soci di beni acquisiti “senza” Iva

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



La sorte dell'eventuale **Iva assolta all'atto dell'acquisto** è una delle variabili importanti che deve essere valutata per una **corretta gestione del trattamento ai fini Iva dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci**.

Alcuni punti essenziali devono essere chiari:

- ai **fini Iva**, l'assegnazione e la cessione, sia pure agevolata ai fini delle imposte dirette ed indirette, di beni ai soci **non presenta alcuna agevolazione**, con conseguente applicazione dell'imposta nei modi ordinari,
- la **cessione agevolata è un'operazione che assume sempre rilievo ai fini Iva** (esente o imponibile in applicazione delle regole contenute nell'articolo 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972);
- l'assegnazione agevolata costituisce in linea di principio un'**operazione assimilata ai fini Iva alla cessione** (articolo 2, comma 2, n. 6, D.P.R. 633/1972), fatta salva l'ipotesi in cui all'atto dell'acquisto **non sia stata operata la detrazione dell'Iva**, nel qual caso l'assegnazione costituisce un'operazione fuori campo Iva per carenza del presupposto oggettivo.

In relazione a tale ultima fattispecie, ricorrente nella pratica, **tre sono le situazioni in cui l'Iva non è stata detratta all'atto dell'acquisto**:

- il bene è stato **acquistato presso un privato**,
- ovvero **prima del 1° gennaio 1973** (data in cui è stata introdotta l'Iva),
- e da ultimo quando **non è stata detratta per intero l'imposta assolta sull'acquisto**.

Vi sarebbe anche una quarta ipotesi, ossia **quando il bene è pervenuto alla società che lo assegna a seguito di un'operazione straordinaria** esclusa dal campo di applicazione dell'Iva: cessione e conferimento d'azienda, fusione e scissione.

In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate, si ritiene che in tal caso si debba aver riguardo alla sorte dell'**Iva assolta dal soggetto dante causa** dell'operazione straordinaria, trattandosi di **operazioni "trasparenti" ai fini Iva**.

Pertanto, se il **soggetto dante causa** ha acquistato il bene "senza" Iva (o non ha detratto per intero l'imposta) la **società avente causa** dell'operazione straordinaria assegna il bene con esclusione da Iva, altrimenti l'operazione assume rilevanza ai fini di tale tributo (esente o imponibile).

Come anticipato in precedenza, la circostanza di aver acquisto il bene senza la detrazione dell'Iva ne determina l'**esclusione da imposta all'atto dell'assegnazione agevolata** (e non anche della cessione) con importanti riflessi sull'applicazione delle altre imposte indirette.

In merito a queste ultime, si ricorda, l'agevolazione comporta l'applicazione dell'**imposta di registro nella misura del 50%** quando sono dovute in misura proporzionale, mentre le **ipotecarie e catastali sono sempre dovute in misura fissa**.

Mentre sul fronte abitativo nulla cambia nell'applicazione delle imposte indirette tra un'assegnazione esente da Iva ed una esclusa da Iva, in quanto in entrambi i casi opera l'alternatività tra Iva ed imposta di registro (che sarà dovuta nella misura dell'1% se l'immobile assegnato fruisce dell'agevolazione "prima casa" in capo al socio persona fisica e 4,5% negli altri casi), per **l'assegnazione di immobili strumentali le differenze sono sostanziali** in quanto:

- l'assegnazione agevolata **esente da Iva sconta l'imposta di registro in misura fissa** (al pari delle operazioni ordinarie) e le **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200 cadauna** (in luogo del 4% complessivo);
- l'**assegnazione agevolata fuori campo Iva** comporta l'**alternatività con l'imposta di registro proporzionale ridotta al 50%** (nella misura del 4,5% o del 2% se l'assegnazione riguarda un fabbricato destinato ad attività commerciale) e le **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa**.

Assume quindi rilievo l'informazione che il consulente dovrà chiedere alla società in merito al regime Iva dell'immobile all'atto dell'acquisto poiché ciò si riflette anche sull'**applicazione delle altre imposte indirette all'atto dell'assegnazione**, nonché su eventuali ulteriori conseguenze in termini di pro-rata o rettifica della detrazione qualora la stessa sia stata operata.

PATRIMONIO E TRUST

Trust opaco sito negli Usa: le somme ai beneficiari non sono tassabili

di **Luigi Ferrajoli**



Con la [risposta ad interpello n. 309 del 28.04.2023](#) l'Agenzia delle Entrate si è occupata, dopo la nota [circolare 34/E/2022](#), di un caso pratico di applicazione della regola di **tassazione dei redditi attribuiti a beneficiari residenti in Italia da parte di trust opachi esteri**.

L'istanza di interpello è stata presentata da un **soggetto, residente in Italia**, indicato come "**beneficiario**" di un **trust stabilito negli Usa**.

Viene chiarito che il trust svolge **attività di gestione finanziaria per conto dei "beneficiari"**.

In particolare, il trust effettua operazioni di **compravendita di titoli** a breve ed a lungo termine, riportando un elenco di **proventi da transazioni finanziarie**, che vengono poi **tassati negli Usa ed eventualmente distribuiti**.

Gli introiti del trust derivano da **interessi, dividendi e plusvalenze finanziarie** (compensate da eventuali minusvalenze), mentre le **spese** che sono portate in diminuzione di tali componenti positivi sono quelle per **attività professionali, di assistenza e onorari dei trustee**.

Il Trust è disciplinato dalla **Legge dello Stato di New York**. Nell'interpello viene evidenziato che, secondo la **legislazione fiscale americana**, il trust presenta le caratteristiche di un "**complex**" trust, nell'ambito del quale i **trustee** hanno il **potere discrezionale** di:

- **distribuire una parte di reddito del trust** (solo ai beneficiari o anche ad enti caritatevoli) imputando l'altra parte a riserva di capitale?
- di **non effettuare alcuna distribuzione**.

La distribuzione di proventi periodici da parte di un *complex* trust americano subisce, inoltre, una **tassazione in capo al beneficiario** e, nel caso di **beneficiario estero non cittadino**

statunitense, l'Amministrazione finanziaria Usa applica una **ritenuta in uscita**.

Nel caso di specie, viene specificato che il beneficiario, residente in Italia, in applicazione della **Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Usa**, approvata con la L. 20/2009, subisce la **ritenuta prevista dall'articolo 10 della Convenzione**, che ne limita l'applicazione alla misura del **15%** dell'ammontare lordo.

Ciò posto, in sede di interpello è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate se il trust possa essere **qualificato come opaco o trasparente** e, conseguentemente, quale debba essere il **trattamento fiscale**, ai fini delle **imposte dirette**, delle attribuzioni ricevute dal beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la **L. 296/2006** (Finanziaria 2007) è stato modificato l'[articolo 73 Tuir](#) con l'inserimento del **trust tra i soggetti passivi Ires**, l'introduzione di specifici criteri per la **determinazione della residenza del trust**, nonché l'individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del **trust con "beneficiari individuati"** (c.d. "**trust trasparente**"), da quello **senza beneficiari individuati** (c.d. "**trust opaco**").

Ai fini della individuazione del **regime fiscale** applicabile al reddito, per effetto di quanto previsto dall'**ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 Tuir**, si distinguono **due tipologie di trust**:

- "**trust trasparente**", ovvero trust con **beneficiario di reddito "individuato"**, il cui reddito è tassato **in capo al beneficiario**, mediante "**imputazione**" per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario?
- "**trust opaco**", ovvero trust **senza beneficiario di reddito "individuato"**, il cui reddito è tassato **in capo al trust quale soggetto passivo Ires**.

Con la [circolare 34/E/2022](#) è stato chiarito che, in presenza di un **trust non residente**, nel caso di a) **beneficiario residente "individuato"** e b) di **beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata**, rispettivamente ai sensi dell'[articolo 73, comma 2, Tuir](#) per i **trust trasparenti non residenti** e ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, lett. gsexies\), Tuir](#) per le **attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato** con riferimento ai redditi da essi prodotti, nei confronti del beneficiario residente, ai fini dell'imputazione o dell'attribuzione, **rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario medesimo, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità** di cui all'[articolo 23 Tuir](#).

Ai fini della **tassazione dei redditi derivanti dal trust** nei confronti dei beneficiari, l'[articolo 44, comma 1, lett. gsexies\), Tuir](#) prevede che sono **redditi di capitale** "*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73*".

Sulla base di tali disposizioni l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che **il trust oggetto dell'interpello presenta tutte le caratteristiche di un trust genuinamente non interposto e discrezionale** nel quale la beneficiaria residente in Italia è **nominativamente indicata**, ma **non ha il potere di pretendere distribuzioni** dal trust.

I trustee, infatti, hanno il potere discrezionale di distribuire una parte del reddito del trust imputando l'altra parte a riserva di capitale ovvero di non effettuare alcuna distribuzione.

Quindi, la beneficiaria – anche se nominativamente indicata – **non può essere considerata “beneficiaria di reddito individuata**, in base all'[articolo 73, comma 2, Tuir](#) (come interpretato dal **paragrafo 3.3.** della [circolare 34/E/2022](#)), vale a dire soggetto che esprime, rispetto al reddito del trust, una **capacità contributiva reale**.

Si può, pertanto, **escludere** non solo **che il trust in oggetto sia “interposto”**, ma anche che sia un **trust trasparente**, i cui redditi, anche se non percepiti, sono tassabili in capo ai beneficiari nel periodo d'imposta in cui sono prodotti dal trust.

Inoltre, l'Agenzia non si limita a qualificare il trust oggetto del quesito come **trust opaco**, ma **esclude che si tratti di un trust opaco stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata**, poiché il trust negli **Stati Uniti** è soggetto, in quanto tale, ad una **congrua fiscalità**.

Da qui l'**esonero** della beneficiaria dall'obbligo di **dichiarare in Italia** le somme a lei corrisposte dai trustee.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Definizione liti: slitta il termine iniziale e rateizzazione allungata

di Arianna Semeraro



La **definizione delle liti tributarie** pendenti è definita mediante la presentazione dell'istanza e il pagamento entro il **30 settembre 2023**.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di **venti rate di pari importo**, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.

È altresì concessa la possibilità di **dilazionare ulteriormente** le rate successive alla terza in **cinquantuno rate** mensili.

Queste le novità intervenute con la **legge di conversione del DL bollette** che aveva già modificato l'originario termine entro il quale versare la prima rata.

Le **controversie tributarie** in cui è parte l'Agenzia delle entrate, **pendenti** al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il **pagamento di un importo uguale o inferiore al valore della controversia** – determinato a seconda dello stato in cui si trova il processo e dell'eventuale soccombenza delle parti – costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

È travagliato ed infinito il **susseguirsi di aggiornamenti normativi** che hanno modificato l'originaria formulazione della misura varata ormai quasi sei mesi fa per mano della Legge di Bilancio 2023.

Inizialmente, il **comma 194, L. 197/2022** prevedeva, tra l'altro, che *“nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale (...) in un massimo di venti rate*

trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno”.

Tuttavia, come noto, il **30 marzo 2023 è intervenuto il c.d. Decreto Bollette** (D.L. 34/2023) che ha di fatto privato di operatività le scadenze originarie su menzionate, facendo **slittare il termine di pagamento della prima rata al 30 settembre 2023**.

Il D.L. 34/2023, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2023 ed è entrato in vigore il 1° aprile, cioè proprio il giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il periodo originariamente previsto (dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023) per il pagamento della **prima rata per la definizione delle liti**.

Di fatto, quindi, lo scadenziario per il pagamento rateale stabilito dal [comma 194](#) citato non è mai divenuto effettivo, essendo stato immediatamente sostituito dal nuovo di cui [all'articolo 20 D.L. 34/2023](#).

In particolare, il Decreto Bollette:

- fissava al **30 settembre** il termine per la **presentazione** dell'istanza di definizione e per il **pagamento** di quanto dovuto ovvero della prima rata;
- fissava le scadenze delle eventuali rate successive rispettivamente al 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Ebbene la novella normativa non si arresta e in sede di conversione del Decreto Bollette vengono nuovamente modificate le scadenze delle rate, **confermando quelle delle prime tre rate** e aggiungendo la possibilità, a discrezione del contribuente, di pagare le successive in un **massimo di cinquantuno rate mensili**.

Benché il termine iniziale per il pagamento della prima rata fissato al 30 giugno è come se non fosse mai esistito, *nulla questio* **per il contribuente che nel mentre ha già adempiuto al pagamento della prima rata**, poiché questi dovranno semplicemente procedere al pagamento della **seconda rata entro il 31 ottobre 2023**.

Chi invece non ha ancora pagato la prima rata, può farlo entro il **30 settembre 2023**.

Ciò a cui è necessario prestare attenzione è il **calcolo dell'importo delle singole rate** poiché le cinquantuno rate mensili non decorrono dalla prima rata bensì da quelle successive alla terza; questo comporta che:

- le **prime tre rate** saranno ciascuna di un importo pari ad **1/20** di quanto dovuto ai fini della definizione;
- le **rate successive alla terza** potranno essere rideterminate suddividendo **l'importo residuo in cinquantuno rate mensili**.

A titolo esemplificativo, si pensi ad un importo totale dovuto per la definizione pari a 10.000, le prime 3 rate saranno ciascuna di importo pari a 500, la quarta e le successive 50 rate saranno ciascuna di importo pari a 170.

Inoltre, nel caso si sia optato per la **trimestralità** delle rate successive alle prime tre (opzione concessa dall'originario [articolo 20, D.L. 34/2023](#)), le **scadenze saranno 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno a partire dal 31 marzo 2024**.

Nel caso, invece, si sia optato per la **mensilità** delle rate successive alle prime tre (opzione introdotta in sede di conversione del D.L. 34/2023), le rate – nel numero massimo prescelto – **partiranno dal 31 gennaio 2024**.